



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della  
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1  
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006  
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

## SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

### AMBITO: IMPIANTI FER

**TAR Veneto, sez. IV, 15 aprile 2026, n. 825: l'impianto FER, anche se non produce emissioni in atmosfera è impianto industriale ove superi i 20 kW - la sussistenza di un'area agricola di pregio non è incompatibile con la realizzazione di impianti FER ma impone una rigorosa giustificazione in relazione alla tipologia di impianto scelto**

Con la decisione in commento, il TAR Veneto ha dichiarato l'illegittimità del provvedimento negativo comunale sull'istanza di PAS per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in area agricola di pregio. Nello specifico, la Società ricorrente riteneva l'area idonea *ex lege* in quanto: 1) non interessata dalla presenza di beni vincolati, 2) avente destinazione agricola "E2" e 3) essendo collocata entro 500 metri da un impianto fotovoltaico superiore a 20 kW in esercizio. Il Comune negava, invece, che l'area di progetto potesse ritenersi idonea *ex art. 20, comma 8°, lett. c-ter, n. 2, del D.lgs. n. 199/2021*, non sorgendo nelle vicinanze di uno "stabilimento" od "impianto industriale" ai sensi dell'art. 268, comma 1, lett. h), del D. Lgs. n. 152/2006 posto che l'impianto fotovoltaico non è produttivo di emissioni in atmosfera. La sentenza ricorda che l'art. 20, comma 8, lettera c-ter), numero 2) del d.lgs. 199/2021 considera aree idonee per gli impianti fotovoltaici (anche con moduli a terra e in assenza di vincoli paesaggistici ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004), tra le altre, *"le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'art. 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento"*. Secondo il TAR, il legislatore non ha inteso fornire una definizione autonoma di "impianti



*industriali*”, ma ha rinviato esplicitamente alla definizione di “*stabilimento*” contenuta nel d.lgs. n. 152/2006, nell’ottica di concentrare le nuove installazioni fotovoltaiche in aree già antropizzate o adiacenti a infrastrutture esistenti, evitando un’ulteriore frammentazione del territorio agricolo o di paesaggi di valore. La *ratio* è quella di evitare ulteriore consumo di suolo sfruttando le infrastrutture esistenti e le aree già alterate. Il Giudice osserva che, sebbene la definizione originaria di “*stabilimento*” nel Codice dell’ambiente abbia riguardato principalmente le emissioni in atmosfera, il rinvio dinamico operato all’art. 268 del d.lgs. 152/2006 deve essere contestualizzato rispetto allo specifico settore degli impianti a fonti di energia rinnovabile. È, infatti, necessaria un’interpretazione logica e sistematica delle altre norme rilevanti in materia, tra queste, l’art. 20, comma 8, lett. c ter), del D. Lgs. n. 199 del 2021, che mira a concentrare, ove possibile, gli impianti FER in aree già a forte impatto urbanistico, per cui è in tale logica che la nozione di “impianto industriale” di cui al Codice dell’ambiente deve essere correttamente intesa. Occorre poi considerare il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19.2.2007 che nell’ambito delle “Procedure per l’accesso alle tariffe incentivanti”, stabilisce che “...*gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW sono considerati impianti non industriali e conseguentemente non sono soggetti alla verifica ambientale*”. Secondo il TAR, “è agevole inferire da questa disposizione una chiara distinzione: se gli impianti fino a 20 kW non sono industriali, allora quelli con potenza superiore a 20 kW sono da considerarsi industriali. La soglia dei 20 kW, inizialmente legata alla verifica ambientale, è un punto di riferimento – anche nella interpretazione giurisprudenziale e nella prassi amministrativa – per classificare gli impianti fotovoltaici come “*industriali*” o “*non industriali*” per scopi regolatori più ampi, inclusi quelli del D. Lgs. n. 199/2021”. In altri termini, la mancata produzione di emissioni da parte di un impianto fotovoltaico non ne impedisce la qualifica come stabilimento (come chiarito anche dal MASE nella risposta all’interpello del Comune di Villalba dell’8.8.2023); l’attività di produzione e vendita di energia elettrica, anche in assenza di emissioni in atmosfera, deve essere riconosciuta come attività industriale.

Di fronte alla critica per cui così si determinerebbe un effetto “a catena”, assentendo tramite PAS altri impianti analoghi “*nel buffer di 500 metri dallo stesso impianto*”, il TAR obietta che un effetto espansivo di idoneità dell’area è comunque condizionato dalla potenza



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della  
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

dell'impianto fotovoltaico già esistente (che deve avere una potenza superiore a 20 kW), ed anche dalla natura di disposizione transitoria dell'art. 20, comma 8, del D. Lgs. n. 199/2021, destinata ad essere superata dall'individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Ad avviso del TAR Veneto, la sussistenza di un'area agricola di pregio non si rivela automaticamente incompatibile con la realizzazione di impianti FER, rappresentando solo un indicatore di non idoneità previsto dalla L.R. 17/2022, che non pone preclusioni assolute, bensì obbliga a svolgere un'accurata istruttoria ed una concreta giustificazione in relazione alla tipologia di impianto scelto (anche T.A.R. Veneto, Sez. IV, 22 gennaio 2026, n.167).

Infine, la sentenza chiarisce che il Comune *“per la prosecuzione ed il buon esito della procedura abilitativa semplificata non può imporre una garanzia fideiussoria che non attiene strettamente al rilascio del titolo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto fotovoltaico .. e inoltre non può richiederla ad un soggetto che, non eseguendo i lavori relativi alle opere di connessione, non ha il controllo diretto sulle opere (nel caso) di ripristino della sede stradale, e dunque non può vedersi trasferito un rischio operativo che non è in grado di controllare”*.

[Consulta la sentenza](#)